REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/76 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1976

che fissa per la campagna 1976/1977 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1929/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1929/75 prevede l'istituzione di un regime di aiuto alla produzione per le conserve di ananassi fabbricate con ananassi freschi raccolti nella Comunità; che l'aiuto è concesso per compensare la differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e i prezzi praticati dai paesi terzi per le conserve di ananassi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del predetto regolamento, la concessione dell'aiuto è subordinata tra l'altro al pagamento di un prezzo minimo ai produttori di ananassi freschi; che tale prezzo deve essere fissato in modo da garantire un'equa remunerazione a detti produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1976/1977 l'importo dell'aiuto alla produzione delle conserve di ananassi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1929/75 è fissato a 30 unità di conto per 100 chilogrammi, compreso imballaggio immediato.

Articolo 2

Per la stessa campagna il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1929/75 è fissato a 15,25 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

[1] GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 13.